

legge 297/1999 GPS

DM28942

SISTEMI SOSPENSIONI SPA

Agevolazioni totali deliberate

| | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|--|--------------------------------|------------|--------------|
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 501.535,80 | - | 501.535,80 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | 2.842.036,20 | - | 2.842.036,20 |
| - di cui CA fino a € | 2.557.832,58 | - | 2.557.832,58 |
| - di cui CO fino a € | 284.203,62 | - | 284.203,62 |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 3.343.572,00 | - | 3.343.572,00 |

16A00202

DECRETO 9 settembre 2015.

Ripartizione delle disponibilità per l'anno 2015 del Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica - FIRST. (Decreto n. 684).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

Visto l'art. 1, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e


delle finanze, con la destinazione di una quota non inferiore al quindici per cento delle disponibilità complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

Visto l'art. 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Ritenuto opportuno promuovere iniziative di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e abbia un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi;

Visto l'art. 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce che «Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, desti-



nate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Visto l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca fondamentale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al tre per cento dei predetti fondi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2013, n. 115, registrato dalla Corte dei conti in data 13 maggio 2013, reg. 6, foglio 118, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, vengono stabilite le modalità di utilizzo e gestione del FIRST, nonché le procedure per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie;

Visto, in particolare, l'art. 2, commi 1 e 2 del medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2013, n. 115, che, rispettivamente, prevedono che le "complessive disponibilità del FIRST [...] sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" e "sono in particolare definite le assegnazioni per gli specifici interventi [...], gli eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i risultati perseguiti nonché le modalità di presentazione delle domande e dell'assegnazione dei fondi";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2014, con il quale sono state ripartite le somme disponibili sul "Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica" per l'anno finanziario 2014;

Visto l'art. 1 comma 172 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) venga destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università;

Considerato che le risorse del FIRST, iscritte sul p.g. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettivamente disponibili per l'anno 2015 sono pari ad euro 60.803.041;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione disponibilità

1. Le risorse disponibili sul p.g. 01 del capitolo 7245, riferite al "Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica - FIRST" del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricer-

ca per l'anno finanziario 2015, pari ad euro 60.803.041, sono così ripartite:

a) Euro 9.130.000 (pari al 15%, arrotondato per difetto, delle risorse disponibili per l'anno 2015) per il finanziamento di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale, di cui all'art. 2, comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio per un ammontare di 91.300 euro (corrispondente all'1% del relativo finanziamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);

b) Euro 51.673.041 (pari all'85%, arrotondato per eccesso, delle risorse disponibili per l'anno 2015) per l'incremento della dotazione già prevista nel riparto 2014 per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, di cui all'art. 3, comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio per un ammontare di 1.550.191 euro (corrispondente al 3%, arrotondato per difetto, del relativo finanziamento, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

Nell'ambito di tali risorse, una quota di 6.100.000 euro, (pari al 10%, arrotondato per difetto, delle risorse FIRST disponibili per l'anno 2015) viene destinata ad una specifica linea d'intervento del PRIN riservata a giovani ricercatori under 40, ai sensi di quanto disposto dal già citato art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 2.

Iniziative destinate a progetti internazionali

1. L'assegnazione di Euro 9.130.000 è destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative comunitarie o internazionali a cui partecipa il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando vengono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.

3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:

a. favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente;

b. favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi, per un uso più efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.

4. I soggetti, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e dell'assegnazione dei fondi, ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale, sono definiti nei bandi internazionali e in appositi bandi integrativi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



Art. 3.

Iniziative destinate al supporto della ricerca fondamentale

1. L'assegnazione di 51.673.041 euro è destinata, unitamente alla dotazione già prevista nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2014, di riparto del FIRST per l'anno 2014, al finanziamento di interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica fondamentale, privilegiando ricerche, proposte dalle università, che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte.

2. Nell'ambito dell'assegnazione globale di cui al punto 1, una quota di 6.100.000 euro viene destinata ad una specifica linea d'intervento del PRIN riservata a giovani ricercatori under 40.

3. Le aree tecnologiche interessate dagli interventi previsti a supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative ai tre macrosettori di riferimento ERC (scienze della vita, scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche e scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.

4. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nell'acquisizione di una maggiore competitività dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, e, più in generale, nell'internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca.

5. Possono accedere al bando docenti e ricercatori già inseriti a tempo indeterminato nei ruoli degli atenei e/o degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.

6. I criteri di valutazione, fissati nel citato bando, sono definiti dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21 della legge n. 240/2010.

7. I fondi, vincolati all'esecuzione del progetto, sono assegnati in unica soluzione all'ateneo o all'ente pubblico sede dell'unità di ricerca.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 settembre 2015

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca*
GIANNINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4179

16A00259

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Temsu 100» contenente la sostanza attiva mesotrione, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di

